

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1202-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

(V. Stampato n. **1202**)

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 ottobre 1988 (V. Stampato Camera n. **3267**)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 1988*

Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite dell'8 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 24 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso, salvo che non sia trasferita al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 71 del più volte citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, nel limite dell'8 per cento, per ciascun esercizio, dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1988.

5. Le minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, sono poste a carico del «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando lo specifico accantonamento «Esenzione d'imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso paesi in via di sviluppo».

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Soppresso.**

4. *Identico.*

Art. 2.

*Identico.*